



# REGOLAMENTO

RR - 012 – v.03

## PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

**Distribuzione interna**

## FRONTESPIZIO

<b>Titolo</b>	Disciplina delle operazioni con parti correlate
<b>Classificazione</b>	Regolamento
<b>Codice del documento</b>	RR-012
<b>Approvato da</b>	Nexi SpA BoD
<b>Data di approvazione</b>	10-06-2021
<b>Data di entrata in vigore</b>	01-07-2021

## AGGIORNAMENTI

Versione	Data	Codice	Aggiornamenti
3	01-07-2021	RR-012	Aggiornamento per variazioni societarie
2	22-06-2020	RR-012	Aggiornamento per adeguamento organizzativo
1	16-04-2019	RR-012	1° emissione.

### Distribuzione interna

## INDICE

1	GENERALITÀ .....	4
2	DEFINIZIONI .....	5
3	COMITATO PARTI CORRELATE E PRESIDI EQUIVALENTI.....	7
4	INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE DELLA SOCIETÀ.....	8
5	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE E DI MINORE RILEVANZA .....	8
6	OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	9
7	FASE ISTRUTTORIA DELL'OPERAZIONE ED INFORMATIVA AL COMITATO PARTI CORRELATE ...	9
8	PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	11
9	PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA .....	11
10	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA .....	13
11	DELIBERE QUADRO .....	13
12	OPERAZIONI PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE .....	13
13	OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO .....	14
14	REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE .....	14
15	AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA .....	15
16	VIGILANZA SULLA PROCEDURA.....	15
17	ALLEGATI .....	15

### Distribuzione interna

## 1 GENERALITÀ

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Nexi S.p.A. (“**Nexi**” o la “**Società**”) in attuazione dell’articolo 2391-*bis* del codice civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il “**Regolamento OPC**” o “**Regolamento CONSOB**”), tenuto altresì conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla CONSOB anche con la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.
- 1.2 La Procedura individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definite) poste in essere da Nexi, direttamente oppure per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.
- 1.3 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Nexi in data [8] marzo 2019, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate (come *infra* definito), reso ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento OPC e successivamente modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione di Nexi del [●] 2021 ugualmente previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate.
- 1.4 La Procedura è entrata in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

### Distribuzione interna

## 2 DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Gli ulteriori termini utilizzati nella Procedura hanno il significato loro attribuito ed indicato nel testo o, eventualmente, nel Regolamento OPC.

<b>Amministratori Coinvolti nell'Operazione</b>	Gli Amministratori di Nexi che abbiano, nell'Operazione con Parti Correlate un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
<b>Amministratori Indipendenti</b>	Gli Amministratori di Nexi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina al quale Nexi ha aderito e si è conformata.
<b>Amministratori Indipendenti non Correlati</b>	Gli Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate.
<b>Comitato Parti Correlate o Comitato</b>	Il comitato di cui al successivo paragrafo 3.
<b>Esperto/i Indipendente/i</b>	Gli esperti indipendenti di cui al successivo Paragrafo 3.12
<b>Operazione/i con Parte/i Correlata/e ovvero Operazione/i</b>	Le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti <sup>1</sup> .
<b>Operazioni di Importo Esiguo</b>	Le Operazioni di cui al successivo paragrafo 6.1, lettera a).
<b>Operazioni di Maggiore Rilevanza</b>	Le Operazioni di cui al successivo paragrafo 5.1.
<b>Operazioni di Minore Rilevanza</b>	Le Operazioni di cui al successivo paragrafo 5.2.
<b>Operazioni Ordinarie</b>	Le Operazioni di cui al successivo paragrafo 6.1, lettera e).
<b>Organo Delegato</b>	Il soggetto o l'organo che, in base alle deleghe ed ai poteri tempo per tempo vigenti, è competente ad autorizzare/eseguire l'Operazione.
<b>Parti Correlate</b>	Ai fini della presente Procedura sono considerate Parti Correlate di Nexi i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti.
<b>Presidi Equivalenti</b>	I soggetti a cui sono attribuite funzioni e competenze in materia di Operazioni con Parti Correlate, nei casi indicati nel successivo paragrafo 3.4.
<b>Presidio Operativo OPC</b>	Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con il supporto di Corporate & Regulatory Affairs, che rappresenta la funzione aziendale preposta all'individuazione delle parti correlate, all'identificazione delle Operazioni con Parti Correlate ed al governo dei flussi informativi con i Responsabili delle Operazioni e con gli organi sociali.

### Distribuzione interna

	<p>Con riferimento alle Operazioni poste in essere dalle Società Controllate, il Dirigente Preposto può individuare le Società Controllate per le quali debba essere istituito un Presidio Operativo OPC decentrato (Presidio Operativo OPC decentrato). Tale Presidio Operativo OPC decentrato dovrà svolgere, sotto la sua responsabilità e con il supporto del Presidio Operativo OPC, tutte le attività previste nel presente regolamento con riferimento alle operazioni poste in essere dalle Società Controllate, fornendo al Dirigente Preposto tutte le informazioni necessarie per adempiere a quanto previsto.</p> <p>Gli organi sociali preposti delle controllate individuano il Presidio OPC decentrato.</p>
<b>Registro delle Parti Correlate o Registro</b>	Il registro in cui sono iscritte le Parti Correlate, ai sensi del successivo paragrafo 4.
<b>Registro delle Operazioni con Parti Correlate o Registro Operazioni</b>	Il registro in cui sono inserite le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore e di Minore Rilevanza, ai sensi del successivo paragrafo 14.
<b>Regolamento OPC o Regolamento CONSOB</b>	Il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni.
<b>Responsabile dell'Operazione</b>	Il responsabile della singola Operazione con Parti Correlate della Società e delle società controllate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società.
<b>Soci non Correlati</b>	I soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione, sia alla Società.
<b>TUF</b>	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

**Distribuzione interna**

### 3 COMITATO PARTI CORRELATE E PRESIDI EQUIVALENTI

- 3.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato Parti Correlate, composto da 3 Amministratori Indipendenti e non esecutivi, nominati dal Consiglio di Amministrazione di Nexi.
- 3.2 Il Comitato Parti Correlate, prima della formulazione del parere di cui ai successivi paragrafi 8 e 9, accerta tempestivamente se tutti i membri del Comitato siano soggetti diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate.
- 3.3 Il Comitato, nell'effettuare il predetto accertamento, può avvalersi del supporto di Corporate & Regulatory Affairs.
- 3.4 Qualora – in relazione ad una determinata Operazione – uno o più membri del Comitato risultino essere la controparte dell'Operazione o una Parte Correlata alla controparte dell'Operazione (l'**"Amministratore Correlato"** e gli **"Amministratori Correlati"**):
  - a) il Comitato Parti Correlate dà senza indugio comunicazione dell'esistenza di rapporti di correlazione al Presidio Operativo OPC, che informa il Responsabile dell'Operazione ed il Consiglio di Amministrazione della Società; e
  - b) si deve fare ricorso ai presidi indicati nei commi successivi del presente paragrafo, posti a tutela della correttezza sostanziale delle Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza (i **"Presidi Equivalenti"**).
- 3.5 Qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti un Amministratore Correlato, il Comitato svolge le attività previste dalla presente Procedura con composizione limitata ai restanti due Amministratori Indipendenti non Correlati; in tal caso il parere è rilasciato all'unanimità.
- 3.6 Qualora due membri del Comitato Parti Correlate si qualificano come Amministratori Correlati, le attività del Comitato, previste dalla presente Procedura, sono svolte dal membro del Comitato che si qualifichi come Amministratore Indipendente non Correlato, unitamente all'Amministratore Indipendente non Correlato più anziano d'età non appartenente al Comitato (ove presente).
- 3.7 Qualora tutti i membri del Comitato Parti Correlate si qualificano come Amministratori Correlati, le attività del Comitato, previste dalla presente Procedura, sono svolte dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza dei membri dello stesso non risulti essere, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata.
- 3.8 Qualora i Presidi Equivalenti di cui ai commi precedenti non possano trovare applicazione, le attività del Comitato sono svolte da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano previamente valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 3.9 Il Comitato Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono agendo quali Presidi Equivalenti ai sensi del presente paragrafo 3, svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.
- 3.10 I membri del Comitato Parti Correlate durano in carica fino a dimissioni, cessazione dalla carica di amministratore o perdita dei requisiti di indipendenza.
- 3.11 Qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Comitato Parti Correlate, i membri del Comitato Parti Correlate eleggono al proprio interno un Presidente, il quale avrà il compito di coordinare le attività del Comitato medesimo e dalla normativa applicabile.
- 3.12 Nello svolgimento delle attività previste dalla Procedura, il Comitato Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono agendo quali Presidi Equivalenti ai sensi del presente paragrafo 3 – qualora lo ritengano necessario o opportuno – possono farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti, di propria scelta, di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di interesse (gli **"Esperti Indipendenti"**). Il Comitato Parti Correlate o i Presidi Equivalenti, secondo i casi, verificano preventivamente l'indipendenza degli Esperti Indipendenti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento OPC.
- 3.13 L'Esperto Indipendente selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della relativa nomina,

Codice di Identificazione: RR-012 V.03 | Data entrata in vigore: 01/07/2021

Titolo documento: Disciplina delle operazioni con parti correlate.

#### Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.

È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

indicando le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo con quest'ultima, nonché gli amministratori delle predette società; e con (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo di Nexi e/o gli amministratori delle predette società e motivando le eventuali ragioni per le quali tali relazioni non rilevano ai fini del giudizio sull'indipendenza.

## 4 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE DELLA SOCIETÀ

- 4.1 Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, la Società procede, sulla base delle informazioni pervenute o comunque già disponibili, ad individuare le Parti Correlate della Società e ne redige un elenco.
- 4.2 Nexi istituisce il Registro delle Parti Correlate, nel quale vengono iscritte le Parti Correlate, così come definite ai sensi del precedente paragrafo 2.
- 4.3 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate, mantenuto su supporto elettronico, sono curati dal Presidio Operativo OPC. Il Registro è custodito anche nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
- 4.4 Corporate & Regulatory Affairs di Nexi provvede a comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo, nonché agli ulteriori dirigenti con responsabilità strategiche di Nexi, al soggetto che controlla Nexi ed a coloro i quali detengono una partecipazione in Nexi tale da poter esercitare una influenza notevole su quest'ultima l'avvenuta iscrizione nel Registro, richiedendo contestualmente (i) a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, nonché (ii) al soggetto che controlla Nexi l'indicazione delle entità su cui eserciti un'influenza significativa, ivi incluse quelle entità in cui detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto e le entità in cui sia dirigente con responsabilità strategiche, laddove i termini rilevanti sono intesi secondo le definizioni contenute nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti.
- 4.5 Gli amministratori e i sindaci effettivi, nonché gli ulteriori dirigenti con responsabilità strategiche di Nexi ed il soggetto che controlla Nexi sono tenuti a comunicare tempestivamente a Corporate & Regulatory Affairs di Nexi qualsiasi variazione rilevante dei dati comunicati, ai fini di una corretta individuazione delle Parti loro Correlate.
- 4.6 Tutte le funzioni della Società e delle sue controllate sono tenute a comunicare al Presidio Operativo OPC le circostanze sopravvenute - quali, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di partecipazioni, la stipulazione di contratti o la revisione di contratti in essere - che possano comportare variazioni ai dati contenuti nel Registro.
- 4.7 L'elenco delle Parti Correlate è aggiornato tempestivamente nei casi di cui ai paragrafi 4.5 e 4.6 che precedono e in ogni caso di individuazione di nuove Parti Correlate e, comunque, è soggetto a verifica e aggiornamento almeno semestralmente sulla base delle informazioni disponibili.

## 5 IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE E DI MINORE RILEVANZA

- 5.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza: ai fini della presente Procedura, sono operazioni di maggiore rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 1 alla presente Procedura, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste.
- 5.2 Operazioni di Minore Rilevanza: ai fini della presente Procedura, sono operazioni di minore rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

---

**Codice di Identificazione: RR-012 V.03 | Data entrata in vigore: 01/07/2021**  
**Titolo documento: Disciplina delle operazioni con parti correlate.**

### Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.  
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

- 5.3 Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari è il soggetto deputato a calcolare e aggiornare i valori delle soglie relativi agli indici rilevanti di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura.

## 6 OPERAZIONI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

- 6.1 Fatte salve le disposizioni inderogabili del Regolamento OPC e di legge in materia di informativa e trasparenza, sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura – oltre alle Operazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 1-bis e 4 del Regolamento CONSOB – le seguenti Operazioni con Parti Correlate, anche quando siano Operazioni realizzate per il tramite di società controllate (le "**Operazioni Escluse**"):

- a) operazioni che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore ad Euro 100.000 (centomila) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ovvero Operazioni di importo non superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila) qualora la controparte sia una persona giuridica (le "**Operazioni di Importo Esiguo**");
- b) piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e relative operazioni esecutive;
- c) deliberazioni, diverse da quelle escluse ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento CONSOB, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con funzioni strategiche, a condizione che: (i) sia stata adottata una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione di tale politica sia stato coinvolto un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; e (iv) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- d) operazioni con o tra società controllate –anche congiuntamente dalla Società – nonché Operazioni con società collegate della Società, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

A tal fine, si ritengono "interessi significativi" di altra Parte Correlata della Società quegli interessi scaturenti da rapporti di natura partecipativa ovvero patrimoniale con la società controllata o collegata della Società controparte di una determinata Operazione, qualora questi rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte della società controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Possono sussistere interessi significativi di altra Parte Correlata qualora la Società condivida con la società controllata o collegata uno o più dirigenti con responsabilità strategiche e tali soggetti, in aggiunta alla mera condivisione di ruoli, beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti dalla società controllata o collegata con la quale l'operazione è svolta. Non si considerano comunque interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate;

- e) Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società o della società controllata per il tramite della quale la Società compie l'operazione, effettuate a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo (le "**Operazioni Ordinarie**");
- f) Operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell'assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto e a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'articolo 13, comma 6 del Regolamento OPC.

## 7 FASE ISTRUTTORIA DELL'OPERAZIONE ED INFORMATIVA AL COMITATO PARTI CORRELATE

- 7.1 Il Responsabile dell'Operazione che intende effettuare un'operazione deve preventivamente accertarsi se

---

Codice di Identificazione: RR-012 V.03 | Data entrata in vigore: 01/07/2021  
Titolo documento: Disciplina delle operazioni con parti correlate.

### Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.  
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

la controparte di tale operazione sia una Parte Correlata, in quanto tale indicata nel Registro.

- 7.2 Qualora l'operazione risulti con una Parte Correlata, il Responsabile dell'Operazione valuta inoltre la rilevanza dell'eventuale operazione ai fini della presente Procedura e se la stessa rientri o meno nel novero delle Operazioni Escluse.
- 7.3 Nel caso in cui il Responsabile dell'Operazione abbia accertato che la controparte dell'operazione rientra nel Registro delle Parti Correlate (o qualora l'esito di tale verifica sia incerto), lo stesso informa tempestivamente il Presidio Operativo OPC.
- 7.4 Il Presidio Operativo OPC o il Presidio Operativo OPC decentrato accerta:
- se l'operazione è un'Operazione con Parte Correlata;
  - se l'Operazione rientra nel novero delle Operazioni Escluse e, in particolare, se l'Operazione si qualifica come Operazione Ordinaria, nonché, per le Operazioni di cui al precedente paragrafo 6, lettera d), l'insussistenza di interessi significativi di altre Parti Correlate della Società;
  - se l'Operazione è attuativa di una delibera-quadro o rientra nell'ambito di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, come meglio specificato al successivo paragrafo 11;
  - se l'Operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza.
- 7.5 Nei casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata o la valutazione circa la natura di un'operazione risulti controversa, il Presidio Operativo OPC sottopone la tematica al Comitato Parti Correlate.
- 7.6 Il Presidio Operativo OPC o il Presidio Operativo OPC decentrato comunica per iscritto e senza indugio l'esito dell'accertamento di cui al precedente paragrafo 7.4 al Responsabile dell'Operazione, indicando la natura dell'operazione e fornendo oggettivi elementi di riscontro in relazione all'esito dell'accertamento.
- 7.7 Il Presidio Operativo OPC, qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Minore Rilevanza, ovvero come Operazione di Maggiore Rilevanza, ma non si qualifichi come Operazione Esclusa o come operazione attuativa di una delibera-quadro ai sensi del successivo paragrafo 11, avvia l'iter procedurale disciplinato rispettivamente dai successivi paragrafi 8 e 9, informando il Responsabile dell'Operazione.
- 7.8 Il Presidio Operativo OPC mantiene idonea archiviazione degli esiti dell'accertamento di cui al precedente paragrafo 7.4 e delle comunicazioni inviate al/dal Responsabile dell'Operazione e al/dal Comitato Parti Correlate.
- 7.9 In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi dell'articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento OPC, fermo quanto previsto dall'art. 17, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC, qualora un'Operazione Ordinaria realizzata dalla Società (direttamente o per il tramite di Società Controllate) con Parti Correlate della Società configuri un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società comunica alla Consob e, per il tramite del Presidio OPC, al Comitato Parti Correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, del Regolamento OPC, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo dell'Operazione che ha beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia Ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.
- 7.10 Il Comitato Parti Correlate, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo, valuta, perlomeno su base semestrale, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza verificando, in particolare, a tal fine, la pertinenza dell'oggetto delle Operazioni con le attività del Gruppo Nexi, la ricorrenza del tipo di Operazione nell'ambito dell'attività della Società o del Gruppo, termini e condizioni contrattuali delle Operazioni esentate, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, natura della controparte e tempistica di esecuzione delle Operazioni. Qualora, all'esito delle procedure di verifica periodica di cui al presente paragrafo, il Comitato Parti Correlate dovesse riscontrare la necessità di migliorare e/o modificare il processo e/o i criteri di valutazione delle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza ai fini dell'applicazione delle relative condizioni di esenzione, formulerà le proprie indicazioni e i propri suggerimenti al Presidio OPC che dovrà tenerne conto nelle valutazioni successive di fattispecie analoghe.

#### Distribuzione interna

## 8 PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 8.1 Le Operazioni di Minore Rilevanza, che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o che non debbano da questa essere autorizzate, sono approvate dall'Organo Delegato, previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.2 Nei casi in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia, per qualunque ragione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa l'ipotesi di cui all'art. 2391 c.c., gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione delle relative delibere, pur essendo la loro presenza computata ai fini del quorum costitutivo previsto dalla legge o dallo Statuto.
- 8.3 Ai fini della formulazione del parere del Comitato Parti Correlate, il Responsabile dell'Operazione trasmette al Comitato Parti Correlate, con congruo anticipo, per il tramite del Presidio Operativo OPC, informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'operazione nonché gli eventuali rischi per la Società.
- 8.4 Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più Esperti Indipendenti con riferimento a cui si applicheranno i paragrafi 3.12 e 3.13 della presente Procedura.
- 8.5 Il parere del Comitato Parti Correlate deve essere rilasciato in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza. Tale parere verrà quindi trasmesso al Presidio Operativo OPC, unitamente all'eventuale parere, *fairness opinion*, perizia o altro documento simile prodotto dagli Esperti Indipendenti.
- 8.6 Il Responsabile dell'Operazione trasmette all'Organo Delegato, per il tramite del Presidio Operativo OPC ed in tempo utile per l'approvazione, informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza da compiere, con indicazione dell'esito dell'istruttoria, della natura della correlazione, dei principali termini e delle condizioni e della tempistica dell'Operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti, degli eventuali rischi per la Società, nonché copia del parere del Comitato Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 8.3 e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'Operazione.
- 8.7 L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza deve constare da atto scritto; il verbale o la determinazione, in caso di organo monocratico, della decisione deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.8 Gli Organi Delegati, tramite il Presidio Operativo OPC e sulla base di apposita completa informativa predisposta dal Responsabile dell'Operazione, danno informativa sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza e, in particolare, forniscono dettagli sulle controparti, sul corrispettivo e sulle altre condizioni economiche e temporali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 8.9 Il Presidio Operativo OPC conserva la documentazione relativa ad ogni singola Operazione di Minore Rilevanza, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il parere del Comitato Parti Correlate, l'eventuale parere degli Esperti Indipendenti, nonché copia del verbale o della determinazione dell'Organo Delegato e dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti commi. Inoltre, ogni singola Operazione di Minore Rilevanza deve essere annotata nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate, in conformità al successivo paragrafo 14.
- 8.10 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente paragrafo 8 relative al Comitato Parti Correlate si applicano, *mutatis mutandis*, a tali Presidi.

## 9 PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 9.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza, che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o che non debbano essere da questa autorizzate, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento

### Distribuzione interna

dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 9.2 Nel caso vi siano Amministratori Coinvolti nell'Operazione, fermo restando l'art. 2391 c.c., questi ultimi sono tenuti ad astenersi dalla votazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle relative delibere, pur essendo la loro presenza computata ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge o dallo Statuto.
- 9.3 Ai fini della formulazione del parere del Comitato Parti Correlate, il Responsabile dell'Operazione – per il tramite del Presidio Operativo OPC – deve (i) coinvolgere tempestivamente il Comitato nella fase delle trattative e nella fase istruttoria di ogni Operazione di Maggiore Rilevanza, mediante tempestiva informazione in ordine all'avvio delle trattative e/o dell'istruttoria e trasmissione al Comitato stesso, o al componente o componenti dallo stesso delegati, di informazioni complete e aggiornate sull'Operazione e (ii) aggiornare le informazioni sull'Operazione ogni qual volta sia opportuno e necessario in ragione dello stato di avanzamento delle trattative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società.
- Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni – direttamente o per il tramite del Presidio Operativo OPC – al Responsabile dell'Operazione e ai soggetti incaricati di condurre le trattative o dell'istruttoria.
- 9.4 Qualora il Comitato lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, a spese della Società, dell'assistenza di uno o più Esperti Indipendenti con riferimento a cui si applicheranno i paragrafi 3.12 e 3.13 della presente Procedura.
- 9.5 Il parere del Comitato deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, unitamente all'eventuale parere *fairness opinion*, perizia o altro documento similare prodotto dagli Esperti Indipendenti.
- 9.6 Il Responsabile dell'Operazione trasmette al Consiglio di Amministrazione, direttamente o per il tramite del Presidio Operativo OPC in tempo utile per la riunione convocata per l'approvazione dell'Operazione, informazioni complete ed adeguate sull'Operazione di Maggiore Rilevanza da compiere, con indicazione dell'esito dell'istruttoria, della natura della correlazione, dei termini e delle condizioni e della tempistica dell'Operazione, del procedimento valutativo seguito, delle motivazioni sottostanti, degli eventuali rischi per la Società, nonché copia del parere del Comitato di cui al precedente paragrafo 9.4 e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'Operazione.
- 9.7 Qualora il Comitato abbia espresso un parere motivato contrario al compimento dell'Operazione o condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione potrà: (a) approvare l'Operazione, a condizione che la delibera di approvazione recepisca integralmente i rilievi formulati dal Comitato, oppure (b) approvare l'Operazione nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile e conformemente a quanto previsto dal successivo paragrafo 10.3, oppure (c) non dar corso all'Operazione.
- 9.8 I verbali delle deliberazioni di approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 9.9 Gli Organi Delegati, tramite il Presidio Operativo OPC e sulla base di apposita completa informativa predisposta dal Responsabile dell'Operazione, danno informativa sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza e, in particolare, forniscono dettagli sulle controparti, sul corrispettivo e sulle altre condizioni economiche e temporali al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 9.10 Il Presidio Operativo OPC conserva la documentazione relativa ad ogni singola Operazione di Maggiore Rilevanza, ivi incluso, a titolo esemplificativo, il parere del Comitato, l'eventuale parere degli Esperti Indipendenti, nonché copia del verbale o della determinazione dell'organo competente a deliberare e dell'informativa trasmessa ai sensi dei precedenti commi. Inoltre, ogni singola Operazione di Maggiore Rilevanza deve essere annotata nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate, in conformità al successivo paragrafo 14.

#### Distribuzione interna

9.11 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui al presente paragrafo 9, relative al Comitato, si applicano, *mutatis mutandis*, a tali Presidi.

## 10 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

- 10.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti paragrafi 7, 8 e 9, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere motivato in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.
- 10.2 Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli Esperti Indipendenti eventualmente nominati.
- 10.3 Qualora – in relazione ad un'Operazione di competenza assembleare qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza – la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, all'Operazione non potrà darsi corso qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione che i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.
- 10.4 In caso di Operazioni da sottoporre all'Assemblea che siano connotate da comprovati caratteri di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, si applicano – ove espressamente consentito dallo statuto – le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del Regolamento OPC.

## 11 DELIBERE QUADRO

- 11.1 Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate, con determinate categorie di Parti Correlate. In tal caso le delibere-quadro:
- hanno una efficacia temporale non superiore a 1 anno;
  - si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 11.2 Le delibere-quadro sono adottate in conformità e in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 7, 8 e 9, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera-quadro, cumulativamente considerate. Le citate disposizioni, invece, non trovano applicazione alle singole operazioni concluse in attuazione delle delibere-quadro.
- 11.3 Gli organi delegati, sulla base di apposita informativa predisposta dal Responsabile dell'Operazione, danno informativa in ordine all'esecuzione di ciascuna delibera-quadro al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 11.4 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima delibera sia tale da qualificarle come Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica un Documento Informativo (come infra definito).

## 12 OPERAZIONI PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

- 12.1 La presente Procedura si applica, *mutatis mutandis*, anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta per il tramite di una società controllata da Nexi (per tali intendendosi le Operazioni che, per quanto compiute dalla società controllata, siano riconducibili alla Società in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima). In tal caso, la competenza a deliberare in merito a e/o eseguire l'Operazione è riservata agli organi competenti della società controllata, previo motivato parere del Comitato Parti Correlate.

### Distribuzione interna

- 12.2 Al fine di consentire il pronto coinvolgimento del Comitato, le società controllate – nella persona del Responsabile dell'Operazione – informano tempestivamente il Presidio Operativo OPC riguardo alle Operazioni con Parti Correlate di Nexi che le società controllate intendono compiere, trasmettendo preventivamente e tempestivamente, le informazioni di cui al precedente paragrafo 7 e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla Procedura.
- 12.3 Ove l'Operazione venga approvata, dell'esecuzione della stessa dovrà darsi completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società.

## 13 OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO

- 13.1 La Società fornisce informazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate attraverso le modalità e nei termini previsti e disciplinati specificamente dall'articolo 5 e 6 del Regolamento OPC, nonché – ove applicabile – dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014.
- 13.2 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, il Presidio Operativo OPC, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB, un documento informativo da redigersi in conformità all'Allegato 4 al Regolamento OPC (il "**Documento Informativo**").
- Il Presidio Operativo OPC, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un Documento Informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, siano concluse con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 al Regolamento CONSOB. In tale ipotesi, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 del Regolamento CONSOB.
- 13.3 In caso di Operazioni di Minore Rilevanza, approvate in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate, il Presidio Operativo OPC, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera g) del Regolamento CONSOB.
- 13.4 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, almeno le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento CONSOB.
- 13.5 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai Documenti Informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 13.6 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-bis del TUF, è fornita al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ogni opportuna informazione in merito alle Operazioni con Parti Correlate da questa richiesta.
- 13.7 Il Responsabile dell'Operazione della Società o della società controllata che compie l'Operazione è tenuto a trasmettere tempestivamente al Presidio Operativo OPC ed alle altre funzioni coinvolte le informazioni ed i documenti necessari per l'adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente paragrafo 13, nonché le informazioni ed i documenti necessari per ottemperare agli obblighi di informativa inderogabilmente previsti circa le Operazioni Escluse, le delibere-quadro e le relative operazioni di attuazione.

## 14 REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 14.1 Nexi istituisce il Registro delle Operazioni con Parti Correlate, nel quale vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza.
- 14.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro delle Operazioni con Parti Correlate, mantenuto su

### Distribuzione interna

supporto elettronico, sono curati dal Presidio Operativo OPC.

14.3 Al Registro Operazioni hanno accesso il Presidio Operativo OPC e le funzioni di Controllo.

## 15 AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

15.1 Il Consiglio di Amministrazione di Nexi valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura, tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società. Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate o, in mancanza, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 del Regolamento OPC.

15.2 La presente Procedura è messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società a cura del Presidio Operativo OPC ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione.

## 16 VIGILANZA SULLA PROCEDURA

16.1 Il Collegio Sindacale di Nexi vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento OPC, nonché sulla sua osservanza, e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile o dell'articolo 153 del TUF.

## 17 ALLEGATI

Allegato 1 – *Individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate*

### Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.  
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

## Allegato 1

### INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Il presente Allegato definisce – in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3 del Regolamento OPC – i criteri di tipo quantitativo per l'individuazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

#### Criteri quantitativi

1. Sono individuate come Operazioni di Maggiore Rilevanza quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

**a) Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

#### Distribuzione interna

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.  
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.

**c) Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

**2.** La soglia di rilevanza è ridotta al 2,5% per le operazioni realizzate con l'eventuale controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società.

**3.** In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento OPC le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici previsti. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

### **Modalità alternative di calcolo**

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento OPC siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nei paragrafi 1, 2 e 3 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la CONSOB può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società, comunica alla CONSOB le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

#### **Distribuzione interna**

Il contenuto del presente documento è proprietà del Gruppo Nexi. Tutti i diritti sono riservati.  
È vietata la diffusione all'esterno del Gruppo Nexi se non autorizzata.